



**COMUNE DI CUNEO**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI**

**Affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale stadio "F.lli Paschiero"**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Il Dirigente del Settore  
Parola dott. Corrado



Il Responsabile del Procedimento  
Parola dott. Corrado

## Sommario

<b>Capitolo I - Norme generali</b> .....	5
1. Oggetto dell'appalto .....	5
2. Descrizione del servizio.....	5
3. Durata del servizio.....	5
4. Luogo di esecuzione del servizio.....	5
5. Restituzione dei beni .....	5
6. Garanzia definitiva .....	6
7. Domicilio e responsabilità .....	6
8. Norme di relazione .....	6
9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti .....	7
10. Competenze e oneri a carico del concessionario .....	7
<b>Capitolo II - Condizioni di gestione e manutenzione dell'impianto</b> .....	8
11. Verbale di consegna dell'impianto e decorrenza dei termini della gestione. ....	8
12. Condizioni di gestione, autorizzazioni, licenze e permessi .....	8
13. Utilizzo degli spazi pubblicitari.....	9
14. Oneri di manutenzione.....	9
15. Opere migliorative e adeguamenti.....	9
16. Servizio biglietteria e proventi .....	10
17. Tariffe .....	10
18. Regolamento per l'affidamento degli spazi.....	11
19. Sistema informativo (reporting) .....	11
20. Affidamento a terzi di attività gestionali .....	12
21. Concessione impianto per manifestazioni comunali .....	13
<b>Capitolo III - Prezzo in conto gestione</b> .....	13
22. Prezzo in conto gestione .....	13

23.	Inadempimento del concessionario .....	14
<b>Capitolo IV - Rapporti fra concessionario e amministrazione comunale.....</b>		<b>14</b>
24.	Controllo di qualità – Vigilanza e accertamenti .....	14
25.	Garanzie e responsabilità.....	15
26.	Penalità .....	16
27.	Esecuzione d’ufficio .....	17
<b>Capitolo V - Personale.....</b>		<b>17</b>
28.	Infortuni, danni e responsabilità .....	17
29.	Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali .....	17
30.	Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro .....	17
<b>Capitolo VI - Norme relative alla convenzione.....</b>		<b>18</b>
31.	Forma della convenzione.....	18
32.	Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico–finanziario.....	18
33.	Procedura per la revisione della convenzione .....	19
34.	Procedura per le contestazioni e l’amichevole composizione delle controversie.....	19
35.	Constatazioni in contraddittorio .....	20
36.	Estinzione della convenzione .....	20
37.	Risoluzione per grave inadempimento del concessionario.....	20
38.	Revoca per pubblico interesse .....	21
39.	Risoluzione e revoca dei contratti con i terzi cessionari/conduttori del concessionario.....	21
40.	Risoluzione per inadempimento del soggetto Comune di Cuneo.....	21
41.	Risarcimento del maggior danno.....	21
42.	Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto .....	21
43.	Controversie .....	22
<b>Capitolo VII - Norme finali.....</b>		<b>22</b>
44.	Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali .....	22
45.	Obbligo di riservatezza.....	22
46.	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa.....	22
47.	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione” .....	23

48.	Codice di comportamento.....	23
49.	Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione .....	23

# **Capitolo I - Norme generali**

## **1. Oggetto dell'appalto**

L'appalto prevede la concessione in gestione dell'impianto sportivo comunale "Stadio F.lli Paschiero". Si tratta dell'area recintata tra le vie Monviso, A. Sobrero, Matteotti, G. Ferraris, ed è distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 90, particella n. 567. Si precisa – "*ad abundantiam*" – che non rientra nel diritto d'uso il campo d'allenamento sito sul lato opposto di corso Monviso e usualmente denominato "antistadio".

## **2. Descrizione del servizio**

Il servizio prevede la gestione e l'organizzazione dell'impianto sportivo, oltre che delle strutture esistenti, anche delle aree di pertinenza e delle attività sportive in esso svolte.

## **3. Durata del servizio**

La concessione in oggetto avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione fino a tutto il 30 giugno 2027.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della concessione per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, il concessionario è tuttavia tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

## **4. Luogo di esecuzione del servizio**

L'area oggetto della concessione denominata Stadio "Fratelli Paschiero", è situata in Cuneo, Corso Monviso n. 21.

## **5. Restituzione dei beni**

Alla data di scadenza prevista il concessionario dovrà restituire il complesso sportivo, libero da persone e vuoto da cose, in buono stato, in conformità al "Piano di manutenzione". Inoltre, per tutta la durata della concessione, sarà obbligo del concessionario impedire che sugli immobili ricevuti in consegna e su quelli dallo stesso realizzati si costituiscano servitù.

Alla restituzione dei suddetti beni, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 936 Codice civile, nessun indennizzo e/o compenso sarà corrisposto al concessionario a qualunque titolo anche per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della concessione.

Eventuali impianti e opere, fissi o mobili, realizzati in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito e installato dal concessionario e dai suoi aventi causa nei beni oggetto della gestione, diverranno de jure di proprietà del Comune al momento del termine finale della gestione e senza dar titolo ad alcun corrispettivo e alle condizioni previste dalle leggi vigenti in quel momento.

In occasione della restituzione dell'impianto in oggetto dovrà essere redatto, a cura del Comune di Cuneo e in concorso col concessionario, un verbale di riconsegna.

## **6. Garanzia definitiva**

Il concessionario deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

## **7. Domicilio e responsabilità**

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il concessionario elegge, per la durata della concessione, il domicilio presso il Comune di Cuneo, Palazzo Municipale, via Roma n. 28 – 12100 Cuneo. Ogni comunicazione e/o notificazione sarà eseguita con pieno effetto nel suddetto domicilio eletto.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi da una parte all'altra in dipendenza della presente convenzione, per essere valide ed efficaci, dovranno essere fatte pervenire esclusivamente al suddetto domicilio, come sopra eletto, mediante telegramma, raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax o posta elettronica certificata.

La variazione del suddetto domicilio, come sopra eletto, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata negli stessi modi appena indicati entro 48 ore dall'avvenuto cambiamento.

## **8. Norme di relazione**

Il concessionario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

Il concessionario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata al concessionario.

Il concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di affidamento del servizio è tenuto a comunicare al Responsabile i nominativi dei soggetti con cui sono stati sottoscritti accordi contrattuali relativamente alla concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare al competente ufficio comunale il calendario degli utilizzi dell'impianto secondo le modalità di cui all'art. 19.

## **9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

È fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune di Cuneo, ai suoi dipendenti e consulenti e a tutti i soggetti terzi, senza alcuna esclusione, per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione dei lavori e nella fase della gestione.

La responsabilità per i sinistri, infortuni e danni di ogni altro genere che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario nell'ambito del complesso sportivo sarà sempre a carico di quest'ultimo.

Il concessionario è altresì responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante la fase della gestione, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono tali prestazioni.

Con la sottoscrizione della convenzione il concessionario assume la qualifica e le competenze di committente e responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. *«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»*.

Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di verificare che il concessionario operi nel rispetto della succitata normativa.

Il concessionario, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

## **10. Competenze e oneri a carico del concessionario**

Il concessionario assume tutti gli obblighi e gli oneri che derivano dalla convenzione di concessione sottoscritta.

Il concessionario s'impegna, a sua cura e spese, a gestire il complesso sportivo per tutto il periodo di durata della concessione e in conformità ai documenti di gara, assicurandone la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che le opere previste dal "piano delle opere e manutenzioni".

Sono ad esclusivo carico del concessionario:

- a. i canoni, i diritti e le tariffe per le utenze e i servizi necessari e occorrenti la gestione dell'impianto nonché per la progettazione, la realizzazione delle opere e degli impianti previsti nel relativo piano delle opere e manutenzioni;
- b. gli eventuali lavori che, nel corso della durata della concessione, dovessero rendersi necessari a seguito di normative o disposizioni sopravvenute, fatta salva la valutazione dell'incidenza degli stessi ai fini dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

- c. l'assicurazione per eventuali danni al complesso sportivo e per responsabilità civile nei confronti di terzi, per tutta la durata della concessione;
- d. i diritti, i compensi, e quant'altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la gestione dell'impianto sportivo.

È onere del concessionario segnalare e motivare al Comune di Cuneo l'esistenza di ragioni che si oppongono alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

Per la concessione della gestione dell'impianto è previsto un canone annuo a carico del concessionario pari a € 500,00 (oltre all'IVA in misura di legge, se dovuta).

## **Capitolo II - Condizioni di gestione e manutenzione dell'impianto**

### **11. Verbale di consegna dell'impianto e decorrenza dei termini della gestione.**

I termini iniziali di durata della gestione degli impianti e delle strutture esistenti presso il complesso sportivo decorreranno dalla data prevista dall'articolo "Durata del servizio". Il predetto complesso sportivo verrà gestito dal concessionario a partire dalla data del verbale di presa consegna.

### **12. Condizioni di gestione, autorizzazioni, licenze e permessi**

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione e allo sfruttamento economico del complesso sportivo.

Saranno a favore del concessionario tutti gli incassi tariffari e per servizi ulteriori eventualmente offerti. Restano esclusi eventuali incassi dovuti dal pagamento di biglietti per manifestazioni con ingresso a pagamento, i quali andranno a vantaggio dell'organizzatore degli stessi, secondo i disposti previsti nel successivo articolo "Servizio biglietteria e proventi".

Restano fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti.

Saranno inoltre a vantaggio del concessionario i proventi derivanti da pubblicità come meglio definiti nel successivo articolo "Utilizzo degli spazi pubblicitari".

I beni dati in gestione dovranno essere utilizzati nel rispetto della loro destinazione al momento della consegna, nonché delle destinazioni d'uso previste dalla legge e dal presente capitolato speciale.

Nelle more della presente concessione il concessionario potrà disporre dell'impianto sportivo anche per eventi non strettamente sportivi.

Per i suddetti eventi il concessionario dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai competenti uffici comunali i quali, valutata la compatibilità della struttura, individueranno gli specifici accorgimenti che il concessionario dovrà adottare.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile per eventuali danni alla struttura arrecati da tali eventi.

Il Comune di Cuneo si riserva il diritto, senza che il concessionario possa richiedere alcuna indennità, né avanzare rivendicazioni, di impiantare, all'interno del complesso sportivo, installazioni di pubblico interesse, di estensione non superiore al 10% delle aree libere da impianti, installazioni e manufatti del complesso sportivo, a condizione che non influenzino negativamente il funzionamento del complesso stesso e che non abbiano ripercussioni sull'equilibrio finanziario della concessione. Dette attività e opere saranno realizzate a cura e spese del Comune di Cuneo.



È facoltà del concessionario sottoporre all'accettazione dell'amministrazione comunale di Cuneo l'allestimento di installazioni non esistenti al momento della consegna, purché utili al servizio degli utenti e comunque destinate a migliorare l'utilizzazione del complesso stesso. L'accettazione da parte del Comune potrà essere negata esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

Fatto salvo l'equilibrio economico finanziario, le specifiche attività definite quali oggetto della concessione possono subire modifiche nell'ottica del soddisfacimento di eventuali bisogni della collettività che attualmente non è possibile determinare e/o di eventuali rivalutazioni sulla gestione del servizio offerto oggetto della concessione; le modifiche che potranno essere proposte sia dal Comune di Cuneo che dal concessionario, saranno determinate in maniera concertata.

Inoltre si procederà alla revisione del contratto di concessione qualora, per motivi di interesse pubblico, si rendesse necessario integrare e/o sostituire i servizi di cui alla convenzione.

Ove all'entrata in vigore della concessione vi fossero in essere contratti d'uso, gli effetti di questi ultimi prevarranno, ove in contrasto, sugli effetti del presente documento, sino alla loro scadenza.

### **13. Utilizzo degli spazi pubblicitari**

Il concessionario dispone commercialmente di tutti gli spazi pubblicitari fissi (cartelloni e striscioni) nell'ambito del complesso sportivo, stipulando direttamente contratti per un periodo non eccedente la durata del presente contratto. Al Comune di Cuneo deve essere corrisposta la sola imposta comunale sulla pubblicità nella misura vigente. Deve essere acquisito l'assenso del Comune di Cuneo per la sottoscrizione di contratti che eccedano il periodo contrattuale o per la predisposizione di spazi pubblicitari fissi ulteriori rispetto a quelli oggi esistenti.

Senza ledere le potenzialità commerciali a beneficio della società, il Comune di Cuneo può esporre gratuitamente messaggi di natura istituzionale o promozionali rispetto ad iniziative proprie o patrocinate

### **14. Oneri di manutenzione**

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo, così come indicate nel documento «Piano delle opere e delle manutenzioni» (Allegato 1).

Sarà a carico degli uffici preposti del Comune di Cuneo il controllo e la vigilanza sul corretto adempimento dei suddetti obblighi.

Sono possibili opere migliorative o di adeguamento secondo quanto disposto dal successivo articolo "Opere migliorative e adeguamenti". La manutenzione ordinaria e straordinaria, di dette opere sarà comunque in capo al concessionario.

### **15. Opere migliorative e adeguamenti**

Il concessionario può proporre ulteriori opere migliorative all'impianto sportivo. Restano tuttavia ferme tutte le opere già previste nel Piano delle opere e manutenzioni.

Ove l'utenza necessitasse di interventi di adeguamento dell'impianto a prescrizioni specifiche imposte da leghe / federazioni sportive, condizioni imprescindibili per la partecipazione a specifici eventi ovvero campionati, queste dovranno essere messe in opera a propria cura e spese previa approvazione in collegio con il Comune di Cuneo e il concessionario. Resta inteso che ogni manutenzione, ordinaria e straordinaria, sarà in capo al concessionario il quale tuttavia ne potrà godere i frutti.

Ogni opera dovrà essere preventivamente sottoposta ad esame e quindi approvata dai competenti Uffici Comunali, pena la remissione in pristino ovvero l'adeguamento alle specifiche dettate da questi a spese del responsabile delle opere. Resta fatto salvo ogni maggior danno.

Il Comune di Cuneo non sarà responsabile in alcun modo per conseguenze derivanti dalla realizzazione di opere non preventivamente approvate dallo stesso.

Per le predette opere non sono previste compensazioni da parte del Comune di Cuneo.

## **16. Servizio biglietteria e proventi**

All'interno dell'complesso sportivo sono consentite manifestazioni e/o eventi, sportivi e non, che prevedano un ingresso a pagamento.

A tal proposito il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'organizzazione un locale biglietteria.

I proventi derivati dai suddetti eventi saranno, salvo diversi accordi, a vantaggio degli organizzatori degli eventi stessi.

## **17. Tariffe**

Le tariffe massime stabilite dall'amministrazione comunale per l'utilizzo sportivo dell'impianto (allenamento o partita) ammontano ad € 200,00 (euro duecento/00) oltre all'Iva nella misura di legge per attività diurne e ad € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre all'Iva nella misura di legge per attività notturne. Per attività notturna si intende qualsiasi attività svolta anche in parte con illuminazione artificiale accesa.

Queste sono state definite sulla base del "Sistema Tariffario per l'Uso Degli Impianti Sportivi Comunali" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe potranno essere oggetto di adeguamento Istat con cadenza annuale (variazione dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riscontrato nei 12 mesi precedenti con riferimento al mese di giugno), su richiesta del concessionario a partire dall'anno 2019.

Per l'utilizzo extra sportivo dell'impianto, di cui all'articolo "Condizioni di gestione, autorizzazioni, licenze e permessi", il concessionario potrà fissare un proprio sistema tariffario che dovrà essere comunicato al Comune di Cuneo al momento della sua definizione e ogniqualvolta venga modificato.

Le medesime tariffe potranno venire rinegoziate con cadenza triennale.

Spazi per l'utilizzo della struttura dovranno essere comunque garantiti, dietro pagamento della prevista tariffa:

- alla squadra maschile di calcio di maggiore rappresentanza della città di Cuneo, convenzionalmente detta "prima squadra", per l'intera stagione sportiva ufficiale (intendasi Coppa Italia e campionato, compresi eventuali playoff/playout);
- alla squadra femminile di calcio di maggiore rappresentanza della città di Cuneo, convenzionalmente detta "prima squadra", per l'intera stagione sportiva ufficiale (intendasi Coppa Italia e campionato compresi eventuali playoff/playout).

Sarà cura dei predetti soggetti porsi in condizione di poter godere di quanto sopra.

In caso di sovrapposizioni si applicherà quanto previsto dal “Regolamento di Uso e Gestione degli Impianti Sportivi Comunali”.

Spazi gratuiti dovranno essere garantiti, oltre che per quanto previsto dal successivo articolo “Concessione impianto per manifestazioni comunali”, compatibilmente con le calendarizzazioni ufficiali di campionato ovvero con eventi extrasportivi già calendarizzati:

- per iniziative calcistiche legate ai portatori di handicap;
- per eventuali finali provinciali di campionati calcistici studenteschi.

### **18. Regolamento per l'affidamento degli spazi**

Il concessionario dovrà provvedere a redigere, previa approvazione da parte del Comune di Cuneo, un regolamento di gestione degli affidamenti degli spazi all'utenza il quale dovrà, quantomeno, prevedere i seguenti punti:

- criteri di assegnazione degli spazi;
- norme generali del sistema tariffario;
- modalità di utilizzo dell'impianto;
- obblighi e divieti per l'utenza.

Il regolamento dovrà essere redatto in conformità agli obblighi della concessione, del regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali e dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli utenti all'atto dell'acquisto di spazi temporanei per attività.

Il mancato rispetto dei termini del suddetto regolamento potrà essere oggetto di penali ai sensi del successivo articolo “Penalità”, ovvero, in caso di ripetute e gravi inadempienze, alla risoluzione con colpa della concessione.

### **19. Sistema informativo (reporting)**

Il concessionario durante la fase di gestione dovrà essere dotato di un sistema informativo atto a fornire una panoramica periodica degli sviluppi delle attività, degli argomenti che richiedono l'intervento degli Uffici Comunali nonché le informazioni concernenti le conseguenze che gli scostamenti già identificati rispetto alla programmazione generale delle attività possono determinare sul loro successivo sviluppo.

Il concessionario dovrà preparare ed emettere i rapporti di seguito descritti, con le scadenze sotto indicate.

#### **Rapporto di Inizio**

Entro due mesi dalla firma della convenzione, il concessionario dovrà elaborare e inviare al Comune di Cuneo un rapporto di inizio gestione concepito in modo da assicurare che le attività si stiano sviluppando come pianificato o, se del caso, in modo da evidenziare i maggiori problemi che potrebbero inficiare il loro corretto sviluppo, invero indicarne le misure che intende intraprendere in merito e i tempi di attuazione.

#### **Rapporti periodici**

Il concessionario dovrà emettere ogni tre mesi, a partire dal terzo mese dopo la sottoscrizione della convenzione, un rapporto che contenga, come minimo, i seguenti elementi:

- rappresentazioni grafiche dello sviluppo delle attività (quando applicabile);
- situazione della programmazione;
- criticità ed azioni correttive intraprese.

Il concessionario dovrà inoltre emettere settimanalmente rapporto circa l'utilizzo della struttura sportiva. Questo dovrà essere strutturato sotto forma di calendario di utilizzo delle settimane:

- Precedente
- Entrante
- Prossima ventura

### **Rapporto finale**

Allo scadere della convenzione dovrà essere emesso un rapporto finale di sintesi dello sviluppo delle attività fino a quella data, il cui contenuto sarà concordato con il Comune di Cuneo a tempo opportuno. Detto rapporto dovrà in ogni caso contenere anche un elenco di tutti i documenti prodotti.

## **20. Subappalto**

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 174 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

## **21. Rapporti del concessionario con terzi**

È data facoltà al concessionario di provvedere alla gestione anche per il tramite di uno o più soggetti che sottoscriveranno con il concessionario appositi contratti.

Con detto contratto tali soggetti si obbligheranno a effettuare la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dal concessionario.

Il concessionario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, è tenuto a comunicare al Comune di Cuneo i nominativi dei soggetti con cui sono stati sottoscritti i contratti di assegnazione/affidamento/affitto/cessione.

A prescindere da tali scelte gestionali, il concessionario assumerà l'intera responsabilità della gestione dei servizi, impianti e strutture, sollevando il Comune da qualsiasi relativa pretesa di terzi e rimarrà esso soltanto l'unico referente per il Comune di Cuneo.

## **22. Concessione impianto per manifestazioni comunali**

Gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione gratuita del Comune per attività organizzate, co-organizzate o patrocinate dallo stesso, per un massimo di 12 (dodici) giornate annuali.

A tal fine il concessionario dovrà concedere senza oneri per il Comune di Cuneo gli spazi di attività e l'assistenza del personale della propria struttura organizzativa.

L'amministrazione comunale dovrà comunicare l'intenzione di voler usufruire delle giornate a propria disposizione con un anticipo temporale congruo e comunque non inferiore a 30 giorni.

## **Capitolo III - Prezzo in conto gestione**

### **23. Prezzo in conto gestione**

Ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, il Comune di Cuneo corrisponde al concessionario un prezzo in conto gestione annuo [come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 40.000,00 oltre all'Iva nella misura di legge].

Il prezzo in conto gestione annuo potrà essere oggetto di adeguamento Istat con cadenza annuale (variazione dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riscontrato nei 12 mesi precedenti con riferimento al mese di giugno), su richiesta del concessionario, a partire dall'anno 2019.

Qualora l'avvio di attività dell'impianto avvenga in corso d'anno, tale importo verrà liquidato proporzionalmente ai dodicesimi di servizio.

Il prezzo verrà liquidato in rate annuali posticipate, previa emissione di regolare fattura da parte del concessionario, entro giorni 30 dal ricevimento del documento fiscale al protocollo dell'ente. La fattura dovrà essere emessa entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso.

La regolarità del pagamento rappresenta condizione di equilibrio economico finanziario della concessione.

## **24. Inadempimento del concessionario**

Nel caso di grave inadempimento del concessionario, il Comune di Cuneo avrà la facoltà di interrompere, ovvero ridefinire in proporzione all'entità dell'inadempienza le erogazioni di cui al precedente articolo "Prezzo in conto gestione", dandone preavviso allo stesso concessionario mediante raccomandata A.R.

## **Capitolo IV - Rapporti fra concessionario e amministrazione comunale**

### **25. Controllo di qualità – Vigilanza e accertamenti**

Il Comune di Cuneo attiva controlli di qualità al fine di verificare la persistenza dei requisiti presentati alla firma della convenzione sia per quanto attiene la qualità dell'organizzazione dello spazio, degli arredi e materiali sia per quanto riguarda la qualità del servizio.

Il controllo della gestione, ancorché avente carattere unitario e afferente l'intero rapporto contrattuale instaurato, potrà espletarsi più specificamente in:

- Controllo amministrativo
- Controllo tecnico sportivo
- Controllo tecnico.

L'amministrazione comunale potrà svolgere controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione del centro sportivo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti.

L'amministrazione comunale potrà, in particolare, svolgere controlli specifici su:

- effettuazione delle prestazioni ed esecuzione degli obblighi contrattuali;
- soddisfazione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- eventuali azioni o comportamenti del concessionario o di suoi associati / dipendenti / collaboratori comportanti profili problematici per la gestione del centro sportivo.

L'amministrazione comunale potrà, in particolare, svolgere verifiche in ordine a:

- funzionalità complessiva della gestione del centro sportivo e delle singole tipologie di servizi;
- efficacia delle relazioni tra essa ed il concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori del centro sportivo;
- compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto.

Il concessionario e l'amministrazione comunale potranno concordare lo svolgimento in comune di verifiche, anche con utilizzo di metodi sperimentali, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nel centro sportivo.

A tal fine il concessionario assume l'obbligo di consentire in qualsiasi momento ai controllori designati dall'amministrazione comunale di Cuneo il libero accesso alle opere, agli uffici ed ai documenti relativi alla regolare gestione del complesso sportivo, compresi quelli contabili, e di far assumere analogo obbligo da parte di eventuali terzi che si trovassero in possesso di detta documentazione.

Nel caso in cui il suddetto accesso venga negato ai controllori designati dal Comune di Cuneo, sia da parte del concessionario che da parte di eventuali terzi, il Comune di Cuneo assegnerà un termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per rendere possibile l'accesso; qualora entro tale termine il concessionario o gli eventuali terzi non comunichino la data in cui detto accesso è possibile, il comportamento ora descritto potrà essere considerato causa di risoluzione della convenzione di concessione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il concessionario dovrà provvedere al controllo periodico dello stato di conservazione ed efficienza delle opere, apparecchiature ed impianti compresi nell'ambito della concessione, in modo da intraprendere per tempo i necessari interventi di manutenzione.

A tal fine il concessionario dovrà eseguire almeno una visita annuale a dette opere ed impianti congiuntamente con il Comune di Cuneo e verrà redatto un verbale di visita firmato dalle parti; in seguito a tali visite il Comune di Cuneo potrà ordinare al concessionario di porre in essere gli interventi che ritenesse necessari per una corretta conservazione del complesso sportivo. Nel caso che il concessionario non provvedesse di propria iniziativa ad intraprendere tempestivamente gli interventi di manutenzione previsti dall'apposito piano delle opere e manutenzioni o quelli risultati necessari a seguito delle visite annuali predette, il Comune di Cuneo gli fisserà all'uopo un termine perentorio, che non potrà essere inferiore a 15 giorni lavorativi. Trascorso detto termine perentorio senza che il concessionario abbia provveduto, il Comune di Cuneo potrà far eseguire d'ufficio detti interventi di manutenzione a rischio e spese del concessionario

## **26. Garanzie e responsabilità**

Il concessionario dovrà stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, una polizza assicurativa non inferiore a € 10.000.000,00 con un limite pari a € 5.000.000,00 per sinistro, per tutta la durata della concessione.

Detta polizza dovrà includere:

- i danni o pregiudizi causati al Comune di Cuneo, ai dipendenti e consulenti del Comune di Cuneo e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la relativa gestione;
- i danni che possano occorrere ai soggetti che utilizzano il complesso sportivo a seguito di incidenti, incendi, guasti o cattivo funzionamento degli impianti di cui lo stesso è dotato, nonché da errori, omissioni o inadeguatezza della gestione del complesso sportivo;
- tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati nei punti che precedono, che possano occorrere al Comune di Cuneo e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario nell'ambito della concessione;
- il costo per la ricostruzione o la riparazione del complesso sportivo, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, incendio, furto, catastrofi naturali e attentati;
- il costo per la riparazione o la sostituzione di apparecchiature, equipaggiamenti e impianti del complesso sportivo che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, incendio, furto, catastrofi naturali ed attentati.

Il concessionario, si obbliga a fornire al Comune di Cuneo copia delle polizze di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi, durante tutto il periodo di concessione.

## 27. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato, della convenzione per la gestione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal concessionario, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura pari a un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 100,00 al giorno per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 3 [tre] anni di gestione del servizio, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio per un termine superiore ai 15 giorni consecutivi addebitabile alla responsabilità del concessionario. In caso di risoluzione del contratto, al Gestore del servizio è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del concessionario e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni, qualora non corrisposti direttamente dal concessionario nei termini indicati sull'atto di contestazione saranno recuperati mediante ritenuta diretta sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale del servizio [€ 100,00 per ciascun giorno di interruzione];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dalla convenzione per la gestione [fino a € 500,00];
- omessa presentazione della documentazione prevista dalla convenzione per la gestione [€ 100,00];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio [fino a € 200,00].



## **28. Esecuzione d'ufficio**

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

## **Capitolo V - Personale**

### **29. Infortuni, danni e responsabilità**

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

### **30. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario è responsabile in solido, nei confronti del Comune di Cuneo, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

### **31. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Il concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione della convenzione, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Il Comune di Cuneo provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti di cooperazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare dovrà essere garantita la predisposizione del Piano di Emergenza Coordinato tra i vari datori di lavoro presenti, nonché ogni altra attività di coordinamento prevista dal DM 10/3/98 (a titolo esemplificativo l'organizzazione periodica di esercitazioni antincendio).

Il concessionario promuove la cooperazione tra i vari soggetti utilizzatori del complesso sportivo, nonché con le ditte esterne cui sono affidati lavori, servizi e forniture, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza tra le varie attività lavorative, anche in riferimento alla presenza di utenti.

L'attività di coordinamento dovrà, inoltre, prevedere la valutazione congiunta delle procedure di attivazione dei servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Il Concessionario si impegna altresì a fornire ai datori di lavoro interessati tutte le informazioni di pertinenza necessarie alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

## **Capitolo VI - Norme relative alla convenzione**

### **32. Forma della convenzione**

La convenzione verrà stipulata, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Cuneo<sup>1</sup>.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico del concessionario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e appalti del Comune.

Il soggetto che sottoscriverà la convenzione dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico del concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

### **33. Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario.**

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio di eventuali investimenti e della gestione del complesso sportivo sono indicati nel «Piano economico finanziario» depositato in sede di gara e sono così riepilogabili:

- corrispettivo da parte dell'amministrazione comunale in conto gestione: così come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) annui oltre all'Iva nella misura di legge, per il periodo di validità della presente concessione. Qualora l'avvio del servizio avvenga in corso d'anno, tale contribuzione verrà liquidata proporzionalmente;
- spettano al concessionario gli introiti provenienti dall'utenza relativi alle tariffe e ai corrispettivi di fruizione dei servizi forniti dagli impianti sportivi e ricreativi del complesso sportivo. Restano esclusi i proventi di eventuali biglietti di ingresso che saranno a vantaggio dell'utente richiedente;

---

<sup>1</sup> Articolo 32, comma 14, del Codice.

- durata complessiva della concessione: a decorrere dalla firma della convenzione di concessione fino a tutto il 30 giugno 2027;
- valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione: € 0,00 (euro zero/00).

Ogni scelta dell'amministrazione comunale e del concessionario in merito al complesso sportivo deve essere preceduta dalla verifica congiunta del permanere dell'equilibrio di cui al comma precedente.

L'eventuale rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta formulata dalla parte interessata.

Il diritto di richiedere la revisione spetta al concessionario a condizione che per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato significativamente l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo piano

### **34. Procedura per la revisione della convenzione**

Qualora nel periodo di durata della concessione si verificano eventi imprevedibili, non imputabili al concessionario tali da rendere non sostenibile il risultato atteso dal piano economico-finanziario, ovvero si verificano cause di forza maggiore, il Comune di Cuneo e il concessionario potranno eseguire, secondo buona fede, una revisione della concessione e delle disposizioni della convenzione.

A tal fine, il Comune di Cuneo e il concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno annuale, le condizioni e i presupposti di base economico-finanziari della concessione. La verifica delle suddette condizioni, nonché dei presupposti di base, potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento di una delle condizioni e/o presupposti, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

L'equilibrio economico-finanziario della concessione viene ristabilito, secondo le modalità previste dalla legge, anche mediante estensione della durata della concessione.

Il concessionario, nel caso in cui le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione, dovrà rivolgere la richiesta di revisione all'ufficio competente dell'amministrazione comunale.

In caso di disaccordo tra le parti, si procederà nei modi previsti dalla procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 205 del Codice.

### **35. Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie**

Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Sindaco e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento.

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata.

Tali comunicazioni devono essere fatte entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi.

Il Comune comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine dei 20 (venti) giorni successivi.

Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

### **36. Costatazioni in contraddittorio**

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento del rapporto.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile; in caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

Il concessionario deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

### **37. Estinzione della convenzione**

Il rapporto di concessione può estinguersi, oltre che per decorrenza della durata della concessione, per i seguenti motivi:

- revoca della concessione per motivi di pubblico interesse;
- risoluzione per inadempimento del concessionario;
- risoluzione per inadempimento del Comune di Cuneo;
- fallimento del concessionario;
- risoluzione per reati accertati del concessionario;
- recesso in mancanza della revisione della concessione.

### **38. Risoluzione per grave inadempimento del concessionario**

Il Comune di Cuneo potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, comunicando al concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, nei casi di reati accertati di cui all'articolo 135 del Codice, ovvero per grave inadempimento, irregolarità o ritardo rispetto a quanto richiesto e previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati.

In particolare, ma a titolo non esaustivo, la risoluzione della concessione in danno al concessionario potrà avvenire al verificarsi dei seguenti fatti:

- inadempimento, irregolarità o grave ritardo rispetto a quanto richiesto e previsto nella presente convenzione;
- grave insolvenza, o fallimento del concessionario, o sua ammissione a procedure concorsuali anche di carattere straordinario, salvo in questi casi il disposto dall'articolo 37 — comma 18 e 19 — del Codice;
- mancato rispetto, da parte del concessionario, della normativa antimafia in materia di appalti.

Nei casi predetti, il Comune di Cuneo potrà procedere alla risoluzione della concessione attraverso comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al domicilio o recapito dichiarato dal concessionario con preavviso di almeno tre mesi.

La risoluzione del contratto potrà avvenire solo se entro tale termine il grave inadempimento non cesserà.

Tale comunicazione dovrà:

- definire esattamente lo stato di attuazione della concessione al momento dell'inadempimento;

- individuare l'inadempimento del concessionario posto a base dell'intenzione di risolvere il rapporto concessorio;
- indicare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dimostrati dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- nell'ipotesi in cui i lavori previsti in concessione ovvero dal piano di manutenzione non siano stati ancora ultimati, individuare, classificandole per categorie di opere generali e specializzate con i relativi importi, le lavorazioni necessarie al completamento dell'opera.

Il concessionario è tenuto ad inserire nei contratti di appalto e in tutti gli altri contratti con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al concessionario diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra il concessionario e terzi che derivino da questi, una clausola che preveda lo scioglimento del rapporto in ogni caso di risoluzione e/o scioglimento della presente convenzione.

### **39. Revoca per pubblico interesse**

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione per motivate esigenze d'interesse pubblico. In tal caso il Comune dovrà corrispondere al concessionario il compenso stabilito dal Codice. Anche con riferimento all'ipotesi di revoca della concessione, il concessionario è tenuto a inserire nei contratti di appalto con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al concessionario diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra il concessionario e terzi che derivino da questi una clausola che, in tale evenienza, preveda lo scioglimento del rapporto.

### **40. Risoluzione e revoca dei contratti con i terzi cessionari/conduuttori del concessionario**

Dopo la scadenza del termine di durata della concessione, il Comune di Cuneo ha la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dei terzi cessionari/conduuttori del concessionario. Allo stesso modo il Comune di Cuneo potrà esercitare il potere di revoca per pubblico interesse, ai sensi delle norme vigenti. A tal fine, il concessionario si impegna ad inserire apposita clausola nei singoli atti di cessione/locazione a terzi.

### **41. Risoluzione per inadempimento del soggetto Comune di Cuneo**

Nel caso di grave inadempimento del soggetto Comune di Cuneo, il concessionario potrà richiedere la risoluzione del contratto, con comunicazione da inviare attraverso raccomandata A.R., da fare pervenire al domicilio dello stesso Comune di Cuneo con preavviso di almeno tre mesi. La risoluzione del contratto potrà avvenire solo se entro tale termine il grave inadempimento non cesserà. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune di Cuneo, al concessionario dovranno essere corrisposti gli importi di cui all'articolo 158 del Codice.

### **42. Risarcimento del maggior danno**

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nella presente convenzione, dovrà essere sempre fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **43. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto**

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

## **44. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

## **Capitolo VII - Norme finali**

### **45. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

### **46. Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

### **47. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **48. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”**

In sede di sottoscrizione della convenzione il concessionario deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

Il concessionario deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

#### **49. Codice di comportamento**

Il concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

#### **50. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

Il responsabile unico del procedimento [RUP]<sup>2</sup> è il signor Parola dott. Corrado Dirigente del settore Lavori Pubblici — tel. 0171 444474 — e-mail: sport@comune.cuneo.it.

Direttore dell'esecuzione è il Sig. Bruno Bo, responsabile del servizio Impianti Sportivi – telefono 0171.444477 – e-mail: bruno.bo@comune.cuneo.it<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Articolo 31 del Codice.

<sup>3</sup> Articolo 101, comma 1, del Codice.